



# **Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati**

Modena, 13/11/2012

---

## Informazioni di carattere generale

Autore	Ufficio Parti Correlate e Obbligazioni Esponenti Bancari (Direzione Affari Generali di Gruppo)
Titolo Documento	Regolamento di Gruppo del processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati
Tipologia Documento	Regolamento di processo
Ubicazione formato elettronico	Portale - 82 Comunicazioni interne - 01 Normativa - 09 Normativa di Gruppo
Destinatari	Capogruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Società del Gruppo (bancarie e non bancarie)
Documenti normativi abrogati	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procedura ex art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 per la gestione delle Operazioni con Parti Correlate” di Bper, Banche e Società del Gruppo (là dove presenti)</li><li>- Regolamento aziendale Procedure ai sensi della Circolare n. 263 – “Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche” in tema di “Attività di Rischio e Conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati” di Bper, Banche e Società del Gruppo (là dove presenti)</li></ul>

## Aggiornamenti del documento

Versione	Approvazione	Data di approvazione	Data di divulgazione	n. direttiva / ordine di servizio	Descrizione sintetica modifiche
Vers. 1	C.d.A	13 novembre 2012	14 novembre 2012	34/2012	Prima emanazione

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>ASPETTI GENERALI</b>	<b>5</b>
2.1	OBIETTIVO DEL DOCUMENTO	5
2.2	DESTINATARI DEL DOCUMENTO ED ENTRATA IN VIGORE	6
2.3	GESTIONE DEL DOCUMENTO	6
2.4	GESTIONE DELLE ECCEZIONI	7
<b>3</b>	<b>CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO</b>	<b>8</b>
3.1	NORMATIVA ESTERNA	8
3.2	NORMATIVA INTERNA	8
<b>4</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>8</b>
4.1	DEFINIZIONI FUNZIONALI AL REGOLAMENTO	8
4.2	DEFINIZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221	9
4.3	DEFINIZIONI AI SENSI DEL CIRCOLARE DELLA BANCA D'ITALIA N. 263	11
4.4	REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI	13
<b>5</b>	<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI</b>	<b>13</b>
5.1	IDENTIFICAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI DI GRUPPO	14
5.1.1	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	14
5.1.2	<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	15
5.1.3	<i>Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza</i>	16
5.2	OPERAZIONI COMPORTANTI PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O EXTRA-GIUDIZIALI	16
5.3	FACOLTÀ DI ESENZIONE E DEROGA	16
5.3.1	<i>Operazioni di importo esiguo</i>	16
5.3.2	<i>Operazioni ordinarie</i>	17
5.3.3	<i>Operazioni concluse con o tra società controllate o con società sottoposte ad influenza notevole</i>	17
5.3.4	<i>Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti aziendali</i>	18
5.3.5	<i>Operazioni da realizzare sulla basi di istruzioni di Autorità di Vigilanza</i>	18
5.4	MODALITÀ DI ISTRUZIONE E DELIBERAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI	19
5.4.1	<i>Operazioni di minore rilevanza</i>	19
5.4.2	<i>Operazioni di maggiore rilevanza</i>	20
5.4.3	<i>Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB</i>	21
5.4.4	<i>Operazioni di competenza dell'Assemblea</i>	21
5.4.5	<i>Delibere quadro</i>	21
5.5	FLUSSI INFORMATIVI	22
5.5.1	<i>Informativa agli Organi Societari</i>	22
5.5.2	<i>Informativa al pubblico per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo</i>	23

5.5.3	<i>Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF</i> .....	24
5.5.4	<i>Informativa periodica al pubblico</i> .....	24
5.5.5	<i>Informativa alla Consob</i> .....	25
5.6	<b>INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLE CON RIGUARDO ALLE IPOTESI IN CUI LA CAPOGRUPPO ESAMINA/APPROVA OPERAZIONI DI SOCIETÀ CONTROLLATE</b> .....	26
5.7	<b>RUOLO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO</b> .....	26
5.8	<b>PRESIDI PER LE ALTRE SOCIETÀ NON BANCARIE DEL GRUPPO BPER</b> .....	27
5.8.1	<i>Presidi per gli Intermediari Vigilati del Gruppo BPER</i> .....	27
5.8.2	<i>Presidi per Società strumentali del Gruppo BPER</i> .....	28
5.8.3	<i>Presidi per le società estere (bancarie e non) del Gruppo BPER</i> .....	29

## 1 Premessa

Le specifiche misure adottate dalla Consob in tema di operazioni con Parti Correlate per le società con azioni quotate e diffuse tra il pubblico in misura rilevante<sup>1</sup> e dalla Banca d'Italia in tema di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati per le banche e i gruppi bancari rendono necessario per il Gruppo Banca Popolare dell'Emilia Romagna<sup>2</sup> adottare procedure e controlli da applicarsi ai rapporti che le entità<sup>3</sup> del Gruppo BPER medesimo intrattengono con i due insiemi di soggetti individuati dalle normative, rispetto ai quali l'operatività del Gruppo è sottoposta a misure talvolta differenti: le parti correlate e i soggetti collegati.

Le normative citate prevedono che le entità si dotino di adeguati presidi con riferimento all'operatività tenuta con parti correlate e con soggetti collegati, ed in particolare:

- apposite procedure in cui vengano disciplinate le fasi dell'istruttoria, della deliberazione e dell'informativa agli Organi sociali per le operazioni realizzate sia con parti correlate sia con soggetti collegati;
- l'informazione al mercato ed alla Consob per le operazioni con parti correlate;
- i limiti prudenziali e gli adempimenti di segnalazione periodica alla Banca d'Italia per l'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati.

Le misure organizzative e procedurali riferite ai rapporti con parti correlate e soggetti collegati, come espressamente richieste dalla normativa, vanno ad integrare regole più generali in tema di individuazione e gestione dei conflitti di interessi, già in vigore.

## 2 Aspetti generali

### 2.1 Obiettivo del documento

In ottemperanza alle previsioni normative, nello specifico il "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato dalla Consob con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche<sup>4</sup>, e la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (9° aggiornamento del 12 dicembre 2011) "Nuove Disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche", al Titolo V - Capitolo 5, "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"<sup>5</sup>, il Gruppo BPER ha adottato il presente Regolamento, che individua per l'intero Gruppo BPER:

- i criteri per l'identificazione e la classificazione delle operazioni di maggiore e minore rilevanza;
- i casi di deroga ed esenzione ai quali le entità del Gruppo intendono fare ricorso, ivi inclusi i criteri per la verifica della sussistenza o meno di interessi significativi di altre parti correlate o di altri soggetti collegati;

---

<sup>1</sup> Per la definizione di "emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, cfr. art. 2-bis del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

<sup>2</sup> Nel seguito anche Gruppo BPER o Gruppo.

<sup>3</sup> Cfr. le definizioni di Banche e Società al par. 4.1.

<sup>4</sup> Nel seguito anche Regolamento Consob.

<sup>5</sup> Nel seguito anche Circolare della Banca d'Italia.

- le regole riguardanti le fasi dell'istruttoria, della trattativa, della deliberazione e dell'approvazione delle operazioni, distinguendo tra maggiore o minore rilevanza e chiarendo, in particolare, le modalità di coinvolgimento del Comitato degli Amministratori Indipendenti<sup>6</sup>;
- i requisiti di indipendenza degli Amministratori;
- i presidi da applicare alle operazioni concluse qualora esse diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali;
- i flussi informativi da fornire agli Organi Sociali;
- le informazioni da fornire alla Consob ed al mercato per le operazioni con parti correlate;
- l'informativa finanziaria periodica per le operazioni con parti correlate;
- gli adempimenti di segnalazione periodica verso Banca d'Italia sull'attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- le regole con riguardo alle ipotesi in cui la Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna esamini o approvi operazioni di società controllate, italiane o estere;
- le misure di indirizzo e coordinamento della Capogruppo;
- i presidi coerenti definiti per le Società italiane non bancarie e per le Società estere, bancarie e non.

## 2.2 Destinatari del documento ed entrata in vigore

Il presente Regolamento è destinato all'intero Gruppo BPER, da considerarsi complessivamente composto dalla Capogruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna<sup>7</sup> e da tutte le Società controllate italiane ed estere incluse nel Gruppo.

Il Regolamento entra in vigore a far tempo dal 31 dicembre 2012.

## 2.3 Gestione del documento

Il Regolamento è redatto dall'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo e sottoposto all'attenzione del Comitato di Direzione Generale della Capogruppo per la validazione. Il Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo parere analitico e motivato, da ritenersi vincolante, espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti<sup>8</sup> e dal Collegio Sindacale della Capogruppo.

Le entità del Gruppo BPER recepiscono il presente Regolamento, adottato dalla Capogruppo come disciplina del Gruppo BPER, previa delibera dei rispettivi Organi competenti, anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, del d.lgs. 385/1993 "Testo Unico Bancario"<sup>9</sup> e dell'art. 114 del D.Lgs. n.58/1998 "Testo Unico della Finanza"<sup>10</sup>. In particolare ciascuna banca italiana del Gruppo provvede, in via di recepimento, a sottoporre il

<sup>6</sup>Il Comitato degli Amministratori Indipendenti (di seguito anche "Comitato") entra in vigore a decorrere dal 31/12/12.

<sup>7</sup> Nel seguito anche Capogruppo.

<sup>8</sup> In occasione dell'emanazione del presente Regolamento il parere viene rilasciato dal Comitato Parti Correlate della Capogruppo, in essere alla stessa data, previa attribuzione di specifiche deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

<sup>9</sup> Nel seguito anche TUB.

<sup>10</sup> Nel seguito anche TUF.

Regolamento al preventivo e vincolante parere del proprio Comitato degli Amministratori indipendenti<sup>11</sup> e del proprio Collegio Sindacale.

Capogruppo									Società del Gruppo
Iniziativa	Autorizzazione a procedere	Redazione	Parere di coerenza	Parere di conformità	Validazione	Approvazione	Divulgazione	Archiviazione	Recepimento
Servizio Segreteria Generale	Direzione Affari Generali di Gruppo	Ufficio Parti Correlate e Obbligazioni Esponenti Bancari	Servizio Presidio Organizzativo di gruppo e normativa	Servizio Compliance di Gruppo	Comitato di Direzione Generale	CdA	Servizio Coordinamento Societario di Gruppo	Servizio Presidio Organizzativo di gruppo e normativa	CdA delle Banche e Società del Gruppo

Il Regolamento è approvato seguendo lo stesso iter definito per l'adozione anche nel caso della revisione prevista con periodicità triennale, ad esito di verifiche effettuate dalle competenti funzioni di controllo, ovvero al verificarsi di eventuali variazioni normative e/o organizzative che rendano necessarie modifiche e/o integrazioni, affinché le misure adottate risultino sempre adeguate e coerenti alla normativa tempo per tempo vigente.

In occasione della revisione periodica triennale, il Comitato degli Amministratori Indipendenti e il Collegio Sindacale della Capogruppo esprimono e formalizzano il parere previsto dalla normativa anche nell'ipotesi in cui non si intenda apportare alcuna modifica/integrazione al Regolamento, sulla scorta di quanto emerso in sede di riesame del documento.

Il presente Regolamento è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, previo analitico e motivato parere favorevole del Collegio Sindacale della Capogruppo e del Comitato Amministratori Indipendenti<sup>12</sup> della Capogruppo.

Il presente Regolamento e le eventuali modifiche successive sono pubblicati sul sito internet di ciascuna Banca italiana del Gruppo.

## 2.4 Gestione delle eccezioni

Ogni eccezione al Regolamento, nella Capogruppo o nelle entità del Gruppo BPER, italiane ed estere, deve essere preventivamente sottoposta, a cura del Responsabile della Direzione Affari Generali di Gruppo, all'autorizzazione dell'Amministratore Delegato della Capogruppo il quale, ove occorra, ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, proponendo gli opportuni interventi di adeguamento.

<sup>11</sup> Cfr. nota 6.

<sup>12</sup> Cfr. nota 8.

### **3 Contesto normativo di riferimento**

#### **3.1 Normativa esterna**

- “Regolamento operazioni con parti correlate” adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni;
- “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 9° aggiornamento del 12 dicembre 2011, Titolo V, Capitolo 5 “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”;
- Artt. 2391, 2391-bis e 2634 del Codice Civile;
- Artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 “Testo Unico della Finanza”;
- Artt. 53, co. 1, lett. b) e d), co. 4 , co. 4-ter, co. 4-quater, 67 co. 1 lett. b) e d). 136 e 137 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 “Testo Unico Bancario”;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277;
- Regolamento (CE) n.1126/2008 della Commissione del 3 novembre 2008, in conformità al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 novembre 2008;
- Istruzioni di Vigilanza per le banche – Titolo II, Cap. III (Obbligazioni degli esponenti).

#### **3.2 Normativa interna**

Ai fini del presente Regolamento rileva la seguente normativa di Gruppo e aziendale:

- Statuto Sociale;
- Codice Etico;
- Linee Guida “Governo di Gruppo”;
- Policy di Gruppo in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei soggetti collegati, adottata ai sensi della Circolare della Banca d’Italia;
- Regolamento Comitato Amministratori Indipendenti<sup>13</sup>.

### **4 Definizioni**

#### **4.1 Definizioni funzionali al Regolamento**

Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- Banca o Banche: si intendono la Capogruppo e tutte le Banche del Gruppo BPER di diritto italiano, ove non diversamente specificato;
- Società: si intendono le società bancarie e non bancarie del Gruppo Bper;
- Entità: si intendono genericamente le banche e/o le società appartenenti al Gruppo Bper;

---

<sup>13</sup> Cfr.nota 6.



- Stretti familiari:
  - coniuge (non legalmente separato);
  - convivente *more uxorio*;
  - figli;
  - figli del coniuge o del convivente *more uxorio*;
  - genitori;
  - sorelle/fratelli;
  - nonni;
  - nipoti (figli dei figli);
  - persone a carico;
  - persone a carico del coniuge o del convivente *more uxorio*;
- Regolamento Consob: il Regolamento Operazioni con Parti Correlate di cui alla delibera 17221 del 12 marzo 2010 e successive integrazioni e modificazioni;
- Regolamento Emittenti: il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

## 4.2 Definizioni ai sensi del Regolamento Consob n. 17221

Ai fini del Regolamento Consob si intendono:

- Parti correlate<sup>14</sup>: un soggetto è parte correlata a una società se:
  - a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
    - I. controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
    - II. detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
    - III. esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
  - b) è una società collegata della società;
  - c) è una joint venture in cui la società è una partecipante;
  - d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
  - e) è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere a) e d);
  - f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere d) e e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
  - g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata;
- Controllo: è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:
  - a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

<sup>14</sup> Nel seguito per "parti correlate" si intendono esclusivamente quelle definite ai sensi del Regolamento Consob.

- b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- Controllo congiunto: è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica;
- Influenza notevole: è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole;

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente;
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;
- Dirigenti con responsabilità strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Banca stessa. Per il Gruppo BPER, si considerano a tal fine Dirigenti con Responsabilità Strategiche:
  - i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - i componenti del Collegio Sindacale;
  - i componenti la Direzione generale come definiti dallo Statuto sociale (il Direttore Generale e i Vice Direttori generali);
  - il Dirigente Preposto;
  - i titolari delle Direzioni che hanno valenza di Gruppo;
- Stretti familiari<sup>15</sup>: si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:
  - a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
  - b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente;

<sup>15</sup> La presente definizione deve ritenersi, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento integrata dalla definizione "Stretti Familiari" di cui alla Circolare n.263.

- Società controllata: è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità;
- Società collegata: è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto;
- Joint venture: è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

### 4.3 Definizioni ai sensi del Circolare della Banca d'Italia n. 263

Ai fini della Circolare della Banca d'Italia si intendono:

- Soggetti collegati<sup>16</sup> tutte le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi. Nello specifico, sono:
  - Parti correlate: i soggetti di seguito riportati in virtù delle relazioni intrattenute con la capogruppo, una singola banca o un intermediario vigilato appartenenti al gruppo:
    1. l'esponente aziendale;
    2. il partecipante;
    3. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetti o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
    4. una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui una banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
  - Parte correlata non finanziaria: è una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie ed assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche i seguenti soggetti che siano società di partecipazioni qualificabili come imprese non finanziarie:
    1. il partecipante;
    2. il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetti o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
    3. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
  - Soggetti connessi:
    1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da parte correlata;
    2. i soggetti che controllano una parte correlata tra quelle indicate ai punti 2 e 3 della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
    3. gli stretti familiari (da intendersi quali: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata nonché i figli di quest'ultimo) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;
- Controllo, ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del Codice Civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza

<sup>16</sup> Nel seguito per "soggetti collegati" si intendono esclusivamente quelli definiti ai sensi della Circolare della Banca d'Italia.

dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica.

In tal caso si considerano controllanti:

- i. i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa;
- ii. gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- Influenza notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei dritti di voto nell'Assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati. In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:
  - i. essere rappresentanti nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
  - ii. partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'Assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
  - iii. l'esistenza di transazioni rilevanti, intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite in precedenza, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente ad influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;

- Esponenti aziendali: i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato. Per il Gruppo BPER si considerano a tal fine Esponenti Aziendali:
  - i componenti del Consiglio di Amministrazione;
  - i componenti del Collegio Sindacale;
  - i componenti la Direzione generale come definiti dallo Statuto sociale (il Direttore Generale e i Vice Direttori generali);
- Partecipante: il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. del TUB;
- Affini fino al secondo grado:
  - genitori del coniuge (suocero/suocera) o del convivente *more uxorio*;
  - fratelli del coniuge (cognati/cognate) o del convivente *more uxorio*;
  - coniuge del figlio (genero/nuora) o convivente *more uxorio* del figlio;
  - coniuge o convivente *more uxorio* del fratello;
  - nonni del coniuge o del convivente *more uxorio*;
  - consuoceri;

- Intermediari vigilati: le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art.106 del TUB<sup>17</sup>, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza;
- Attività di rischio: le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione rischi<sup>18</sup>;
- Patrimonio di vigilanza: l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione rischi<sup>19</sup>.

#### 4.4 Requisiti di indipendenza degli Amministratori

Nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Consob e dalla Circolare della Banca d'Italia, ciascuna Banca italiana del Gruppo BPER istituisce il Comitato Amministratori Indipendenti.

L'indipendenza rafforza la garanzia che l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni, persegua l'interesse della Banca; l'Amministratore risulta indipendente se possiede i requisiti previsti dall'art. 148 co. 3<sup>20</sup> del TUF, come riportato all'interno dello Statuto della Capogruppo.

Il Comitato Amministratori Indipendenti si dota di apposito Regolamento di funzionamento<sup>21</sup>.

### 5 Processo di gestione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati

Il Gruppo BPER si dota di appositi processi, procedure, sistemi e applicativi preposti all'identificazione delle parti correlate, dei soggetti collegati e del personale più rilevante<sup>22</sup>, al loro censimento, oltre che al monitoraggio delle operazioni agli stessi afferibili: quanto ai soggetti collegati, in particolare, i sistemi sono impostati al fine di assicurare il rispetto in via continuativa dei limiti prudenziali previsti dalle disposizioni della Circolare della Banca d'Italia.

La regolamentazione interna definisce i presidi per la gestione ed il controllo dei limiti prudenziali, le relative procedure, il monitoraggio nel continuo, nonché gli interventi da porre in essere nei casi di superamento dei limiti.

Il sistema implementato prevede lo scambio di flussi di dati tra uno specifico applicativo per la gestione ed il monitoraggio delle operazioni ed uno specifico applicativo per l'elaborazione delle ponderazioni previsti dalla stessa Circolare della Banca d'Italia.

<sup>17</sup> Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo V del TUB, come riformato dal d.lgs. n. 141 del 2010, si fa riferimento all'elenco speciale di cui all'art. 107 del medesimo Testo Unico.

<sup>18</sup> Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione I, par 3 della Circolare di Banca d'Italia n. 263 nonché le "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5.

<sup>19</sup> Cfr. Titolo V, Capitolo I, Sezione I, par. 3 della Circolare di Banca d'Italia n.263.

<sup>20</sup> Non possono essere eletti sindaci e se eletti decadono:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera *b*) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

<sup>21</sup> Cfr. nota 6.

<sup>22</sup> Così come identificato, tempo per tempo, in ambito di definizione e gestione delle Politiche di Remunerazione del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna.

## 5.1 Identificazione e classificazione delle operazioni con parti correlate e soggetti collegati di gruppo

Costituiscono operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati le transazioni che comportano l'assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Ai soli sensi della Circolare della Banca d'Italia, non si considerano operazioni con parti correlate e con soggetti collegati:

- a) quelle effettuate tra componenti del Gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- b) i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- c) le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collaterale" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- d) le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia.

Il Regolamento Consob e la Circolare della Banca d'Italia prevedono regole specifiche per la gestione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati, individuando procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle singole operazioni.

In attuazione dei criteri stabiliti dalle due normative richiamate, la Capogruppo definisce le diverse categorie di operazioni come segue:

- "Operazioni esenti": le operazioni identificate al paragrafo 5.3;
- "Operazioni di importo esiguo": le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari a 500.000 euro;
- "Operazioni di maggiore rilevanza": le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza riportati al successivo paragrafo 5.1.1;
- "Operazioni di minore rilevanza": le operazioni come definite al paragrafo 5.1.2.

È comunque facoltà del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, in base a considerazioni di opportunità, qualificare come rilevante ogni operazione realizzata dalla stessa Capogruppo o dalle sue controllate.

### 5.1.1 Operazioni di maggiore rilevanza

Le entità del Gruppo Bper considerano di maggiore rilevanza le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

1. Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
  - a) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

b) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002<sup>23</sup>;

c) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

2. Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Capogruppo<sup>24</sup>. I dati da utilizzare sono tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, analoghi dati sono utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

a) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

b) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dalla partecipazione), il valore del numeratore è:

a) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

b) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

3. Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Capogruppo. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Capogruppo; ove possibile, i dati da utilizzare per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato, se redatto).

Si precisa che le entità del Gruppo BPER soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente paragrafo su base individuale:

- fanno riferimento all'ultimo patrimonio di vigilanza ovvero ultimo stato patrimoniale individuale pubblicato (anziché consolidato);
- applicano una soglia del 2,5% (anziché del 5%) per le operazioni effettuate con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società.

## 5.1.2 Operazioni di minore rilevanza

Le entità del Gruppo Bper considerano di minore rilevanza le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati in cui uno degli indici di maggiore rilevanza di cui al paragrafo 5.1.1, applicabili a seconda della

<sup>23</sup> Cfr. Linee Guida di Gruppo per la valutazione al Fair Value degli strumenti finanziari e relativi regolamenti e manuali, tempo per tempo vigenti.

<sup>24</sup> Nell'attivo devono essere ricomprese le poste "fuori bilancio".



specifica operazione, risulti minore o uguale alla soglia del 5% e il cui controvalore sia superiore a 500.000 euro (ovvero allo 0,05% del patrimonio di vigilanza, se minore).

### **5.1.3 Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza**

In caso di più operazioni di minore rilevanza tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata ovvero con uno stesso soggetto collegato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della soglia di maggiore rilevanza e dell'applicazione della relativa procedura deliberativa.

Non sono oggetto di cumulo le operazioni considerate esenti dalle procedure deliberative ai sensi del paragrafo 5.3.1 e 5.3.2 .

## **5.2 Operazioni comportanti perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali**

Le operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali non possono mai considerarsi né operazioni ordinarie né operazioni di importo esiguo. Il Consiglio di Amministrazione di ciascuna entità è competente, in via esclusiva, a deliberare l'approvazione delle presenti operazioni; in ragione dell'ammontare di tali operazioni, si applicano le regole previste dal paragrafo 5.4.1 e 5.4.2.

## **5.3 Facoltà di esenzione e deroga**

Coerentemente con quanto disposto dal Regolamento Consob e dalla Circolare della Banca d'Italia, sono di seguito identificate le tipologie di operazioni per le quali è prevista l'esenzione di tutti o parte degli obblighi procedurali previsti dalla due discipline in precedenza richiamate. Non sono previste deroghe procedurali in caso di operazioni urgenti, intendendosi per tali le operazioni che, in ragione di intervenute circostanze oggettive, non possano essere deliberate nel rispetto dei termini e delle modalità definiti dal presente Regolamento.

Le operazioni che generano attività di rischio, seppur rientranti nei casi di esenzione o deroga ivi previsti, sono sempre considerate ai fini del calcolo dei limiti prudenziali.

### **5.3.1 Operazioni di importo esiguo**

Si tratta di tutte le operazioni concluse con parti correlate e/o con soggetti collegati, i cui importi, utilizzati per il calcolo degli indici riportati nel paragrafo 5.1.1, laddove applicabili, sono minori o uguali a 500.000 euro (ovvero allo 0,05% del patrimonio di vigilanza, se minore), o al corrispettivo controvalore in altra divisa, fatta eccezione per le operazioni disciplinate al paragrafo 5.2.

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati. Le operazioni di importo esiguo superiori a 200.000 Euro sono oggetto di rendicontazione trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Comitato ed al Collegio Sindacale.



### 5.3.2 Operazioni ordinarie

Si tratta di operazioni di minore rilevanza con parti correlate e/o con soggetti collegati che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa dell'entità e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*.

Si precisa che, per condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di soggetti non rientranti nelle categorie in questione, per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'entità sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Al fine di definire le operazioni ordinarie:

- in merito all'oggetto, si considerano, tra quelle ammesse al mutuo riconoscimento, le sole operazioni che rientrino tra le principali attività generatrici di ricavi;
- in merito alla ricorrenza, si considerano, per ciascuna delle tipologie di operazioni indicate al precedente alinea solo quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;
- in merito alla dimensione, si considerano le operazioni che non abbiano dimensioni significativamente superiori a quelle che solitamente caratterizzano analoghe operazioni effettuate dalla banca;
- in merito ai termini e alle condizioni contrattuali, si considerano solo le operazioni le cui caratteristiche negoziali non si discostino dalle condizioni standard o prevalenti di mercato;
- in merito al corrispettivo dell'operazione, non rientrano nell'ordinario esercizio delle attività operative, le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche qualora oggetto di perizie;
- in merito alla natura della controparte, non si considerano le operazioni effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta.

Nel caso di operazioni ordinarie non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati; tuttavia, si rende necessario che:

- la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;
- siano garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, come previsto dal paragrafo 5.5.1 - Informativa agli Organi Societari<sup>25</sup>, idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Inoltre, con esclusivo riferimento alle operazioni concluse con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob, è necessario che siano garantiti gli obblighi informativi previsti dal paragrafo 5.5.3 - Informativa periodica al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF.

### 5.3.3 Operazioni concluse con o tra società controllate o con società sottoposte ad influenza notevole

Si tratta di operazioni con o tra società controllate, ovvero operazioni con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano interessi significativi di altre parti correlate e/o di altri soggetti collegati.

Si considerano interessi significativi:

- a) la partecipazione al capitale della società controllata o collegata controparte dell'operazione che comporti l'esercizio di un'influenza notevole;

---

<sup>25</sup> Intendendo per tali Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato degli Amministratori Indipendenti.

- b) la presenza di meccanismi e politiche di remunerazione degli Esponenti Aziendali (comuni alla Banca e alla società controllata o collegata) che dipendono in misura rilevante (superiore al 30% della remunerazione complessiva) dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta.

Non si considerano in ogni caso interessi significativi:

- a) quelli derivanti dalla detenzione di partecipazione nella società controllata o collegata controparte dell'operazione da parte di altra società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Banca;
- b) quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più Esponenti Aziendali tra la Banca e la società controllata o collegata con la quale l'operazione è svolta.

Le entità del Gruppo si attengono agli indirizzi forniti dalla Capogruppo nell'avvalersi della presente deroga, con particolare riguardo alle valutazioni relative alla sussistenza di eventuali interessi significativi di altri soggetti collegati, nonché alle specifiche fattispecie che siano indicative della presenza di tali interessi.

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal Regolamento ma sono garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, come previsto al successivo paragrafo 5.5.1 - Informativa agli Organi Societari, idonei a consentire, un adeguato monitoraggio su queste operazioni, anche da parte del Comitato, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Inoltre, con esclusivo riferimento alle operazioni concluse con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob, è necessario che siano garantiti gli obblighi informativi previsti dal paragrafo 5.5.4 - Informativa periodica al pubblico.

### **5.3.4 Operazioni relative alla remunerazione degli Esponenti aziendali**

Si tratta delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob aventi ad oggetto:

- a) compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo, degli amministratori investiti di particolari cariche e del Collegio Sindacale nei limiti stabiliti dall'Assemblea dei Soci ex artt. 2389 (commi 1 e 3) e 2402 del Codice Civile;
- b) piani di compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che siano coerenti con la politica di remunerazione adottata dalla Banca, secondo quanto previsto nel dettaglio dall'art. 13 comma 3, lettera b) del Regolamento Consob, se coerenti con le disposizioni di vigilanza in materia di remunerazione e incentivazione di Banca d'Italia.

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento ma sono garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, come previsto al successivo paragrafo 5.5.1 - Informativa agli Organi Societari.

Inoltre, con esclusivo riferimento alle operazioni concluse con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob, è necessario che siano garantiti gli obblighi informativi previsti dal paragrafo 5.5.4 - Informativa periodica al pubblico.

### **5.3.5 Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni di Autorità di Vigilanza**

Si tratta di operazioni realizzate sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza.

In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti dal presente Regolamento ma sono garantiti flussi informativi, almeno di tipo aggregato, come previsto al successivo paragrafo 5.5.1 - Informativa agli Organi Societari.

Inoltre, con esclusivo riferimento alle operazioni concluse con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob, è necessario che siano garantiti gli obblighi informativi previsti dai paragrafi:

- 5.5.2 - Informativa al pubblico per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo;
- 5.5.4 - Informativa periodica al pubblico;
- 5.5.5 – Informativa alla Consob.

## 5.4 Modalità di istruzione e deliberazione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati

Nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Consob e della Circolare della Banca d'Italia, la Capogruppo ha inteso definire le seguenti procedure deliberative da applicarsi esclusivamente alle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati poste in essere dalle componenti bancarie italiane del Gruppo BPER.

Il Gruppo BPER si dota di uno specifico applicativo per la gestione ed il monitoraggio delle operazioni con tali soggetti.

Le procedure deliberative sono sempre costituite dalle seguenti fasi:

- Verifica dell'appartenenza del soggetto indagato al perimetro anagrafico: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, se la controparte sia una parte correlata e/o un soggetto collegato ai sensi della Circolare della Banca d'Italia;
- Verifica dei Limiti Quantitativi: verificata l'appartenenza al perimetro anagrafico, qualora l'operazione generi attività di rischio, l'entità valuta, anche attraverso apposito applicativo informatico, l'impatto ai fini del rispetto dei limiti prudenziali;
- Classificazione dell'operazione: verificato ove pertinente il rispetto dei limiti prudenziali, la stessa funzione incaricata dell'istruttoria accerta, anche attraverso apposito applicativo informatico, la classificazione dell'operazione. La classificazione dell'operazione discende dalla combinazione delle seguenti sotto classificazioni, ovvero gli obblighi deliberativi dipendono dalla combinazione degli esiti di:
  - Identificazione Perimetro del soggetto: identificare se il soggetto è parte correlata, soggetto collegato, parte correlata ed ex art.136, soggetto collegato ed ex art.136;
  - Identificazione tipologia di importo: identificare se l'importo, comprensivo della gestione dei cumuli, è classificabile come: Importo di maggiore rilevanza, importo di minore rilevanza, importo esiguo;
  - Identificazione di operatività infragruppo senza interessi significativi (ovvero operazione conclusa con o tra società controllate o con società sottoposte ad influenza notevole);
  - Verifica di ordinarietà;
  - Verifica di delibere quadro relative all'operazione;
- Trattamento dell'operazione: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità del coinvolgimento del Comitato Amministratori Indipendenti (parere non vincolante, parere vincolante, informativa) e/o del Consiglio di Amministrazione;
- Adempimenti: la funzione di volta in volta incaricata dell'istruttoria dell'operazione verifica, anche attraverso apposito applicativo informatico, la necessità di informativa sull'operazione ai sensi del paragrafo 5.5 e ss.

### 5.4.1 Operazioni di minore rilevanza

Per le operazioni di minore rilevanza concluse con parti correlate e/o con soggetti collegati, in presenza di casi di esenzione, non trovano applicazione gli obblighi deliberativi previsti nel presente Regolamento. In

caso contrario, la funzione invia all'organo competente a deliberare informazioni complete e adeguate relative all'operazione, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato a deliberare. Per le deliberazioni delle operazioni di minore rilevanza, l'organo competente è opportunamente individuato nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo definito internamente.

Le medesime informazioni sono fornite al Comitato, per il tramite dell'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo, ovvero dell'omologa funzione preposta presso ciascuna entità del Gruppo, almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui lo stesso è chiamato ad esprimersi.

Per l'analisi dell'operazione, al Comitato è riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Per i servizi chiesti agli esperti indipendenti dal Comitato per le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati viene definito un ammontare massimo di spesa per ciascuna operazione pari allo 0,1% del controvalore dell'operazione e comunque sino alla concorrenza massima di 100.000 euro.

Il Comitato rappresenta eventuali lacune ed inadeguatezze, riscontrate in fase pre-deliberativa, ai soggetti competenti a deliberare.

Il Comitato, sulla base delle informazioni ricevute, esprime all'organo competente a deliberare un parere preventivo e motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è da considerarsi valido solo qualora siano presenti almeno due Amministratori Indipendenti.

Le deliberazioni dell'organo competente relative ad operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni relative agli eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. A tal fine, idonea documentazione è posta a corredo della delibera.

In caso di parere negativo del Comitato, ovvero condizionato a rilievi formulati, l'approvazione dell'operazione rientra nell'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione<sup>26</sup>; la delibera di approvazione dell'operazione fornisce analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

Le operazioni deliberate nonostante il parere negativo o condizionato del Comitato vengono singolarmente comunicate al Collegio Sindacale non appena deliberate.

#### **5.4.2 Operazioni di maggiore rilevanza**

Per le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate e/o con soggetti collegati trovano applicazione le regole procedurali di cui al paragrafo 5.4.1 - Operazioni di minore rilevanza, ad esclusione delle indicazioni relative all'ammontare massimo di spesa nei casi di ricorso all'assistenza di uno o più esperti indipendenti, non applicabili.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare in via esclusiva l'approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza, fatti salvi i casi per i quali la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all'Assemblea.

Il Comitato è coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e ha la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati a condurre le trattative ovvero l'istruttoria.

Per le operazioni di maggiore rilevanza il parere espresso dal Comitato è da considerarsi vincolante e deve essere rilasciato in tempo utile per la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per l'assunzione della relativa delibera. In caso di parere condizionato, l'operazione può essere conclusa o eseguita solo qualora siano state effettivamente rispettate tutte le condizioni evidenziate nel parere del Comitato.

---

<sup>26</sup> Eccezion fatta, qualora fosse in futuro previsto dallo Statuto, per le operazioni di competenza dell'Assemblea.

### **5.4.3 Operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 136 del TUB**

Si tratta di operazioni concluse con parti correlate e/o soggetti collegati rientranti anche nel perimetro di applicazione dell'art. 136 del TUB. Si precisa che tali operazioni non necessitano di un parere preventivo del Comitato. In tali casi non trovano applicazione gli obblighi deliberativi e/o informativi previsti dal presente Regolamento per le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati, bensì seguono le prescrizioni ex art. 136 TUB.

Tuttavia, con riferimento a tali operazioni:

- a) viene fornita al Comitato ed al Consiglio di Amministrazione almeno tre giorni antecedenti la seduta in cui gli stessi si riuniscono ai fini dei rispettivi adempimenti, completa ed adeguata informativa in merito ai diversi profili dell'operazione oggetto della delibera. Al Comitato non è resa informativa preventiva per le operazioni di importo esiguo.. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o standard, la documentazione predisposta e messa a disposizione deve contenere oggettivi elementi di riscontro. In tale fase, il Comitato può avvalersi, a spese della Banca, dell'assistenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta. Per i servizi chiesti agli esperti indipendenti dal Comitato per le operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati viene definito un ammontare massimo di spesa per ciascuna operazione pari allo 0,1% del controvalore dell'operazione e comunque sino alla concorrenza massima di 100.000 euro;
- b) il Comitato rappresenta, limitatamente alla fase pre-deliberativa, all'organo deliberante competente, eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate;
- c) in caso di operazione di maggiore rilevanza, il Comitato viene coinvolto nella fase delle trattative ed in quella dell'istruttoria, ricevendo un flusso informativo completo e tempestivo. Il Comitato ha, inoltre, facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati dalla conduzione delle trattative o dell'istruttoria;
- d) i verbali delle deliberazioni di approvazione recano adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Banca, nonché le ragioni relative ad eventuali scostamenti in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard di mercato. Vengono inoltre illustrati elementi idonei a supporto di tale motivazione, risultanti dalla documentazione posta a corredo della delibera.

### **5.4.4 Operazioni di competenza dell'Assemblea**

Qualora la competenza a deliberare operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati fosse rimessa, per legge o per Statuto, all'Assemblea, trovano applicazione le regole previste dai paragrafi 5.4.1 e 5.4.2.

### **5.4.5 Delibere quadro**

È facoltà esclusiva del Consiglio di Amministrazione di ciascuna entità del Gruppo assumere delibere quadro relative a serie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate con parti correlate e/o con soggetti collegati. In via esemplificativa e non esaustiva, possono essere oggetto di delibere quadro le seguenti operazioni:

- contratti di acquisto/vendita/permuta/noleggio di beni mobili destinati ad ausilio delle attività delle entità del Gruppo;
- contratti di somministrazione di cose destinate ad ausilio delle entità del Gruppo;
- contratti di appalto per il compimento di opere o servizi ad ausilio delle Società del Gruppo;
- contratti di locazione, uso, comodato o leasing di beni immobili o mobili destinati all'ausilio delle Società del Gruppo o ad ausilio dei dipendenti, collaboratori o soci/azionisti delle predette;

- contratti aventi ad oggetto la concessione o l'acquisto di diritti di accesso ad un prodotto software ovvero l'esecuzione o la distribuzione dello stesso.

Per l'assunzione delle delibere quadro si applicano le regole previste dai paragrafi 5.4.1 e 5.4.2, in ragione della rilevanza del prevedibile ammontare massimo delle operazioni cumulativamente considerate, oggetto della delibera.

Le delibere quadro non possono coprire un periodo di tempo superiore ad un anno e riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

Le operazioni effettuate nell'ambito della singola delibera quadro sono autorizzate direttamente dalle funzioni/uffici competenti, nel rispetto del sistema delle deleghe tempo per tempo vigente, e non sono sottoposte alle procedure di cui ai paragrafi 5.4.1 e 5.4.2.

Qualora un'operazione, sebbene inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, secondo le valutazioni della funzione che avvia l'istruttoria non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza, non potrà essere compiuta in base alla delibera stessa; in tal caso, l'entità applica le regole stabilite in via generale per l'esecuzione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati previste nei paragrafi 5.4.1 e 5.4.2.

Nel caso in cui l'ammontare massimo delle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata, l'entità è tenuta a predisporre un documento informativo come disciplinato nel paragrafo 5.5.2.

## 5.5 Flussi informativi

### 5.5.1 Informativa agli Organi Societari

Il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Comitato degli Amministratori Indipendenti sono destinatari di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente:

- a) alle operazioni di minore rilevanza, specificando quelle deliberate con il parere negativo del Comitato;
- b) alle operazioni di maggiore rilevanza;
- c) all'attuazione delle delibere quadro, nonché alle singole operazioni compiute nell'ambito delle stesse;
- d) alle operazioni rientranti nel regime di esenzione di importo superiore a 200.000 euro;
- e) alle operazioni che comportano perdite, passaggio a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Tale informativa è curata dall'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo, ovvero dall'omologa funzione preposta presso ciascuna entità del Gruppo, avvalendosi degli appositi sistemi ed applicativi dei quali il Gruppo si dota.

Con esclusivo riferimento alle Società del Gruppo BPER soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob, al fine di garantire un coordinamento con quanto svolto dalla Banca ai sensi dell'art. 154 bis del TUF, il Dirigente Preposto è destinatario di un'informativa (riportante almeno controparte, oggetto e importo di ogni Operazione), da rendersi su base trimestrale, relativamente a tutte le operazioni.



## 5.5.2 Informativa al pubblico per operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza e maggiore rilevanza per cumulo

Gli obblighi di informativa al pubblico sono rivolti esclusivamente alle Società del Gruppo BPER soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob. L' informativa è predisposta dall'Ufficio Parti Correlate e Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo, ovvero dall'omologa funzione preposta presso ciascuna entità del Gruppo; a tali fini, si avvale dell'eventuale ulteriore supporto di altre funzioni di volta in volta responsabili delle attività relative alla pubblicazione dell'informativa di cui al presente paragrafo.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento Consob concluse, l'entità è tenuta ai seguenti adempimenti:

- a) in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche da parte di società controllate italiane o estere, predispone ai sensi dell'art. 114, comma 5 del TUF un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Consob n. 17221 ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate"). Il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo documento informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea;
- b) predispone un medesimo documento, di cui al punto a), anche qualora, nel corso dell'esercizio, siano concluse operazioni con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate. A tal fine rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi del paragrafo 5.3 (al riguardo si rimanda anche al paragrafo 5.1.3 – Cumulo di operazioni ai fini del calcolo della soglia di rilevanza). Il documento informativo è messo a disposizione del pubblico:
  - entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo;
  - se le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal proposito, l'entità tenuta alla predisposizione del documento impartisce le disposizioni occorrenti affinché le società controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento. Le società controllate sono tenute a trasmettere tempestivamente le informazioni necessarie;
- c) con le medesime tempistiche previste ai punti precedenti a) e b) del presente paragrafo, la società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo di cui al punto a) o sul sito internet, gli eventuali pareri degli amministratori indipendenti e di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, l'entità può pubblicare i soli elementi indicati all'Allegato 4 del Regolamento Consob citato ("Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate"), motivando tale scelta;
- d) qualora, in relazione ad un'operazione con parte correlata di maggiore rilevanza la Banca sia tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un unico documento contenente le informazioni richieste dal punto a) e dai medesimi artt. 70 e 71 in precedenza richiamati. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Qualora la Banca decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata;

- e) nel caso in cui via siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato secondo le modalità in precedenza illustrate, l'entità, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso al sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento emittenti, una nuova versione del documento. L'entità può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari riceve dall'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo, ovvero dall'omologa funzione preposta presso l'entità del Gruppo, l'informativa da questo predisposta unitamente ad ogni elemento utile all'analisi della stessa al fine di rilasciare l'attestazione di cui all'art. 154 bis, comma 2 del TUF.

### **5.5.3 Informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF**

Gli obblighi di informativa al pubblico ai sensi dell'art. 114, comma 1 del TUF, sono rivolti esclusivamente alle Società del Gruppo BPER soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob. L'informativa è predisposta dall'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo, ovvero dall'omologa funzione preposta presso ciascuna entità del Gruppo; a tali fini, si avvale dell'eventuale ulteriore supporto di altre funzioni di volta in volta responsabili delle attività relative alla pubblicazione dell'informativa di cui al presente paragrafo.

Qualora un'operazione con una parte correlata ai sensi del Regolamento Consob sia soggetta agli obblighi informativi di cui all'art. 114, comma 1, del TUF, l'entità all'interno del comunicato da diffondere al pubblico riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della normativa in precedenza riportata, anche le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza stabilite dal presente Regolamento (cfr. paragrafo 5.4.1 – Operazioni di maggiore rilevanza) e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo di cui al paragrafo 5.5.2;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento Consob n. 17221/10;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato.

### **5.5.4 Informativa periodica al pubblico**

Gli obblighi di informazione finanziaria periodica sulle operazioni con parti correlate sono rivolti esclusivamente alle entità del Gruppo BPER soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob. L'informativa è predisposta dalla Direzione Amministrazione e Bilancio della Capogruppo, ovvero dalla funzione preposta presso altra entità del Gruppo, eventualmente tenuta alla medesima informativa, sulla scorta della documentazione trasmessa dall'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo, ovvero dall'omologa funzione preposta presso ciascuna entità del Gruppo.

Fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, l'entità emittente azioni quotate aventi l'Italia come stato membro di origine, ai sensi dell'art. 154-ter del TUF, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale informazione:

- a) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza concluse nel periodo di riferimento;



- b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2147, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale e sui risultati delle società nel periodo di riferimento.

In particolare, con riguardo alle informazioni da includere nella documentazione periodica sulle singole operazioni, costituiscono informazioni rilevanti:

*a) nella relazione sulla gestione annuale:*

1. ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrare le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
2. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
  - il nominativo della controparte dell'operazione;
  - la natura della relazione con la parte correlata;
  - l'oggetto dell'operazione;
  - il corrispettivo dell'operazione;
  - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione con parti correlate sul bilancio dell'impresa;

*b) nella relazione intermedia sulla gestione:*

1. qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto "un effetto rilevante" sulla situazione patrimoniale o sui risultati della società nel periodo di riferimento;
2. l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a), punto n. 2).

L'entità può includere tali informazioni nella documentazione finanziaria periodica mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.5.4.

Inoltre, in caso di deroga agli obblighi di comunicazione previsti per le operazioni di maggiore rilevanza, ferma l'informativa da rendere ai sensi del paragrafo 5.5.3:

- le società con azioni quotate in mercati regolamentati indicano nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni più sopra indicate, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione per presenza di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- le società con azioni diffuse indicano nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione per presenza di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

## **5.5.5 Informativa alla Consob**

Gli obblighi di informativa alla Consob sono rivolti esclusivamente alle Società del Gruppo BPER soggette alle prescrizioni del Regolamento Consob.

La Società, contestualmente alla diffusione al pubblico dei documenti informativi previsti dal paragrafo 5.5.2, trasmette alla Consob i medesimi documenti e i pareri mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'art. 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

Con riferimento alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard esentate, la società comunica alla Consob, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione entro il termine previsto dal paragrafo 5.5.2 lettera a).

## **5.6 Individuazione delle regole con riguardo alle ipotesi in cui la Capogruppo esamina/approva operazioni di società controllate**

In tutti i casi in cui la Capogruppo è tenuta ad esaminare e/o ad approvare un'operazione posta in essere da una controllata del Gruppo BPER, quest'ultima è responsabile dell'approvazione finale dell'operazione seguendo le modalità prescritte per ciascuna tipologia di società nel presente Regolamento, previo parere della Capogruppo.

Qualora l'operazione, per cui è previsto l'esame della Capogruppo, sia posta in essere con una parte correlata e/o con un soggetto collegato, l'entità controllata, rilevato il rapporto di correlazione e verificato che l'operazione non rientri nei casi di esenzione o deroga previsti dal presente Regolamento, predispone e trasmette alla Capogruppo, per il tramite dell'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della medesima, un'informativa arrecante adeguate motivazioni in merito all'interesse della società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, congiuntamente al set documentale previsto per le altre operazioni non aventi come controparte una parte correlata e/o un soggetto collegato.

Sulla base dell'informativa ricevuta, l'organo competente della Capogruppo procede all'esame e/o all'approvazione dell'operazione con la parte correlata e/o con il soggetto collegato, seguendo le medesime regole come definite al paragrafo 5.4.1 e 5.4.2, e ne dà riscontro alla controllata.

La Capogruppo e la controllata seguono l'iter deliberativo previsto dal presente Regolamento per l'approvazione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati.

## **5.7 Ruolo di indirizzo e coordinamento della Capogruppo**

Al fine di consentire alla Capogruppo di assicurare un costante rispetto del limite consolidato alle attività di rischio, oltre che per evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle società bancarie e non bancarie (finanziarie e strumentali) del Gruppo Bper, nonché dalle componenti bancarie e non bancarie estere del Gruppo (nei limiti della normativa locale di volta in volta vigente), la stessa Capogruppo predispone apposite istruzioni e direttive, richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previsti dal presente Regolamento, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse.

Inoltre, la Capogruppo fornisce alle singole Banche del Gruppo - e, ove pertinente, a tutte le altre entità del Gruppo - gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle stesse, in particolare con riguardo a:

- la presenza di adeguati flussi informativi, sia con riferimento all'individuazione delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi, sia con riferimento alle operazioni con soggetti collegati;
- il plafond determinato con riferimento alle delibere quadro di cui al paragrafo 5.4.5 e il periodico utilizzo delle stesse, in coerenza con quanto definito nel presente Regolamento;
- le regole da utilizzarsi qualora la stessa debba esaminare o approvare le operazioni con soggetti collegati compiute da componenti del Gruppo, assicurando la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse (cfr. anche precedente paragrafo 5.6).

## 5.8 Presidi per le altre società non bancarie del Gruppo BPER

La Capogruppo, nel rispetto del dettato normativo, ha individuato presidi differenti in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse; a tal riguardo, sono state prese in considerazione la tipologia di società, la struttura organizzativa e l'oggetto sociale. Le componenti del Gruppo sono state ricondotte in tre macro-categorie, come di seguito dettagliato:

1. **Intermediari Vigilati:** rientrano in tale macro-categoria le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di moneta elettronica (Imel), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 107 del TUB vigente al 4 settembre 2010, gli Istituti di pagamento;
2. **Società strumentali:** sono ricomprese in tale macro-categoria le società non rientranti tra quelle definite nel punto 1);
3. **Società estere (bancarie e non):** rientrano in tale macro-categoria le società aventi sede al di fuori del territorio nazionale.

### 5.8.1 Presidi per gli Intermediari Vigilati del Gruppo BPER

Gli Intermediari Vigilati del Gruppo sono tenuti a recepire mediante delibera del Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento di Gruppo definito dalla Capogruppo nella sua attività di indirizzo e coordinamento. A tal fine, gli Intermediari Vigilati devono definire appositi iter operativi interni finalizzati alla gestione delle operazioni con parti correlate della Capogruppo e con soggetti collegati di Gruppo, nel rispetto delle istruzioni che seguono.

#### Comitato degli Amministratori Indipendenti

Per gli Intermediari Vigilati non è prevista la costituzione di un apposito Comitato interno né, tantomeno, è previsto che i compiti affidati al Comitato della Capogruppo siano svolti da uno o più Amministratori Indipendenti, ove presenti.

#### Perimetro anagrafico

Nel rispetto delle disposizioni della Circolare della Banca d'Italia, gli Intermediari Vigilati concorrono alla determinazione del perimetro dei soggetti collegati di Gruppo qualora il patrimonio di vigilanza individuale dell'intermediario risulti superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo.

Ai sensi della Circolare citata, per le operazioni con soggetti collegati, le entità appartenenti al Gruppo BPER fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati definito per l'intero Gruppo bancario.

Gli Intermediari Vigilati del Gruppo BPER, identificano le proprie parti correlate e/o soggetti collegati sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Esponenti Aziendali con cadenza almeno annuale e delle informazioni ricavate da eventuali provider esterni.

Gli Esponenti Aziendali forniscono tutte le informazioni che li riguardano con cadenza almeno annuale e comunicano tempestivamente eventuali circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, tali da comportare modifiche del perimetro di riferimento.

Con riguardo agli altri soggetti rilevanti diversi dagli Esponenti Aziendali, le relative informazioni sono acquisite con il coinvolgimento delle strutture interessate, a seconda della diversa tipologia di soggetto.

### Esenzioni ed esclusioni

Gli Intermediari Vigilati, in tema di esenzioni ed esclusioni, in relazione alla specifica operatività dell'intermediario, applicano i seguenti casi di esenzione:

- esenzione per esiguità, facendo riferimento alla soglia di esiguità stabilita dalla Capogruppo tempo per tempo vigente;
- esenzioni per ordinarietà. Ciascun Intermediario Vigilato, in considerazione dell'operatività tenuta, definisce le attività "ordinarie", le condizioni standard e di mercato di riferimento.

### Limiti alle attività di rischio

Gli Intermediari Vigilati sono tenuti a comunicare preventivamente le attività di rischio verso soggetti collegati alla Capogruppo al fine della verifica del rispetto del limite consolidato per ciascuna operazione.

### Iter deliberativo delle operazioni

Tutte le operazioni con parti correlate della Capogruppo e/o con soggetti collegati, non rientranti nei casi di esenzione o esclusione di cui sopra, devono essere sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'entità, previo motivato parere vincolante del Comitato della Capogruppo; a tal fine, le entità trasmettono all'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'operazione. Le deliberazioni relative ad operazioni con soggetti collegati contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per l'Intermediario Vigilato.

Nel caso in cui l'operazione sia conclusa con un soggetto che sia anche sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 136 del TUB, occorre che:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Intermediario Vigilato rispetti i criteri definiti per tale casistica (approvazione unanime e voto favorevole del Collegio Sindacale);
- l'operazione sia sottoposta alla Capogruppo per l'assenso;
- venga fornita, in linea con le scelte della Capogruppo, l'informativa preventiva al Comitato della Capogruppo per le tutte le operazioni, fatta eccezione per le operazioni di importo esiguo.

### Flussi informativi

Gli Intermediari Vigilati registrano tutte le operazioni con soggetti collegati nell'apposito applicativo di Gruppo al fine di disporre di flussi informativi, con regole di contenuto analogo a quelle definite nel presente Regolamento al paragrafo 5.5.

## **5.8.2 Presidi per Società strumentali del Gruppo BPER**

Le Società strumentali sono tenute a recepire mediante delibera del Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento di Gruppo definito dalla Capogruppo nella sua attività di indirizzo e coordinamento. A tal fine, le Società strumentali devono predisporre appositi iter operativi interni finalizzati alla gestione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati di Gruppo, nel rispetto delle istruzioni che seguono.

### Comitato degli Amministratori Indipendenti

Per le Società strumentali non è prevista la costituzione di un apposito Comitato interno né, tantomeno, è previsto che i compiti affidati al Comitato della Capogruppo siano svolti da uno o più Amministratori Indipendenti, ove presenti.

### Perimetro anagrafico

Ai sensi della Circolare della Banca d'Italia, le Società strumentali del Gruppo non contribuiscono alla definizione del perimetro dei soggetti collegati.

Si ricorda che ai sensi della Circolare citata, le Società strumentali appartenenti al Gruppo BPER fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati definito per l'intero Gruppo bancario.

### Esenzioni ed esclusioni

Le Società strumentali, in tema di esenzioni ed esclusioni applicano l'esenzione per esiguità, facendo riferimento alla soglia di esiguità tempo per tempo vigente, definita dalla Capogruppo.

### Limiti alle attività di rischio

Le Società strumentali sono tenute a comunicare preventivamente le attività di rischio verso soggetti collegati alla Capogruppo che verifica il rispetto del limite consolidato per ciascuna operazione.

### Iter deliberativo delle operazioni

Le operazioni con soggetti collegati non esentabili per esiguità devono essere sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo motivato parere vincolante del Comitato della Capogruppo; a tal fine, le entità trasmettono all'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'operazione. Le deliberazioni relative ad operazioni con soggetti collegati contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa con un soggetto che sia anche sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 136, occorre che:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione della Componente rispetti i criteri definiti per tale casistica (approvazione unanime e voto favorevole del Collegio Sindacale);
- l'operazione sia sottoposta alla Capogruppo per l'assenso;
- venga fornita, in linea con le scelte della Capogruppo, l'informativa preventiva al Comitato della Capogruppo per le tutte le operazioni, fatta eccezione per le operazioni esigue.

### Flussi informativi

Le Società strumentali registrano tutte le operazioni con soggetti collegati nell'apposito applicativo di Gruppo al fine di disporre di flussi informativi, con regole di contenuto analogo a quelle definite nel presente Regolamento al paragrafo 5.5.

## **5.8.3 Presidi per le società estere (bancarie e non) del Gruppo BPER**

Le Società estere sono tenute a recepire mediante delibera del Consiglio di Amministrazione il presente Regolamento di Gruppo definito dalla Capogruppo nella sua attività di indirizzo e coordinamento. A tal fine, le Società estere devono predisporre appositi iter operativi interni finalizzati alla gestione delle operazioni con soggetti collegati, nel rispetto delle istruzioni che seguono.

### Comitato degli Amministratori Indipendenti

Per le Società estere del Gruppo non è prevista la costituzione di un apposito Comitato interno né, tantomeno, è previsto che i compiti affidati al Comitato della Capogruppo siano svolti da uno o più Amministratori Indipendenti, ove presenti.

### Perimetro anagrafico

Nel rispetto delle disposizioni della Circolare della Banca d'Italia, esclusivamente le Società bancarie estere del Gruppo concorrono alla determinazione del "perimetro dei soggetti collegati".

Si ricorda che ai sensi della Circolare della Banca d'Italia, le Società estere appartenenti al Gruppo fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati definito per l'intero Gruppo bancario.

Ciascuna Banca estera del Gruppo BPER identifica i propri soggetti collegati sulla base delle dichiarazioni fornite dagli Esponenti Aziendali con cadenza almeno annuale e delle informazioni ricavate da eventuali provider esterni.

Gli Esponenti Aziendali forniscono tutte le informazioni che li riguardano con cadenza almeno annuale e comunicano tempestivamente eventuali circostanze sopravvenute di cui siano a conoscenza, tali da comportare modifiche del perimetro di riferimento.

Con riguardo agli altri soggetti rilevanti, diversi dagli Esponenti Aziendali, le relative informazioni sono acquisite con il coinvolgimento delle strutture interessate, a seconda della diversa tipologia di soggetto.

### Esenzioni ed esclusioni

Le Società estere, in tema di esenzioni ed esclusioni, in relazione alla loro specifica operatività, applicano i seguenti casi di esenzione:

- esenzione per esiguità, facendo riferimento alla soglia di esiguità definita dalla Capogruppo, tempo per tempo vigente;
- esenzioni per ordinarietà. Ciascuna Società estera, in considerazione dell'operatività tenuta, definisce le attività "ordinarie" e le condizioni standard e di mercato di riferimento.

### Limiti alle attività di rischio

Le Società estere sono tenute a comunicare preventivamente le attività di rischio verso soggetti collegati alla Capogruppo che verifica il rispetto del limite consolidato per ciascuna operazione.

### Iter deliberativo delle operazioni

Le operazioni con soggetti collegati, non rientranti nei casi di esenzione o esclusione, di cui sopra, devono essere sempre deliberate dal Consiglio di Amministrazione (o organo equivalente), previo motivato parere vincolante del Comitato della Capogruppo; a tal fine, le entità trasmettono all'Ufficio Parti Correlate ed Obbligazioni Esponenti Bancari della Capogruppo la documentazione utilizzata per l'istruttoria dell'operazione. Le deliberazioni relative ad operazioni con soggetti collegati contengono adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica dell'operazione per la Società estera. Nel caso in cui l'operazione sia conclusa con un soggetto che sia anche sottoposto alle disposizioni di cui all'art. 136 del TUB, occorre che:

- la delibera del Consiglio di Amministrazione della società estera (o organo equivalente) rispetti i criteri definiti per tale casistica (approvazione unanime e voto favorevole del Collegio Sindacale);
- l'operazione sia sottoposta alla Capogruppo per l'assenso;
- venga fornita, in linea con le scelte della Capogruppo, l'informativa preventiva al Comitato della Capogruppo per le tutte le operazioni, fatta eccezione per le operazioni di importo esiguo.

### Flussi informativi

Le società estere registrano tutte le operazioni con soggetti collegati nell'apposito applicativo di Gruppo al fine di disporre di flussi informativi, con regole di contenuto analogo a quelle definite nel presente Regolamento di cui al paragrafo 5.5.

Presidi definiti dalla Capogruppo e normativa locale

Restano ferme le disposizioni di vigilanza del paese di residenza; qualora l'applicazione delle regole previste dal presente Regolamento risulti in contrasto con le disposizioni locali, i presidi individuati non potranno essere implementati.